

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CE) n. 1664/96 della Commissione, del 21 agosto 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1665/96 della Commissione, del 21 agosto 1996, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1464/96 ..... 3
- Regolamento (CE) n. 1666/96 della Commissione, del 21 agosto 1996, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero ..... 4
- Regolamento (CE) n. 1667/96 della Commissione, del 21 agosto 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 6
- \* **Settima direttiva 96/45/CE della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici<sup>(1)</sup>** ..... 8

#### *II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

##### **Commissione**

96/511/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 29 luglio 1996, relativa ai questionari previsti dalle direttive del Consiglio 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE<sup>(1)</sup>** ..... 16

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1664/96 DELLA COMMISSIONE****del 21 agosto 1996****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1633/96 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1633/96 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1633/96 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1996.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 205 del 15. 8. 1996, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 agosto 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione <sup>(1)</sup>
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	35,62 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 910	36,76 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 100	35,62 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 910	36,76 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3872
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	38,72
1701 99 10 910	40,03
1701 99 10 950	40,03
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3872

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1665/96 DELLA COMMISSIONE**

del 21 agosto 1996

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1464/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1464/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1464/96 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la terza gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/

95<sup>(5)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio<sup>(6)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la terza gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1464/96, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 43,032 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1996.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 42.

<sup>(4)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1666/96 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1996

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione<sup>(4)</sup>; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1996.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.<sup>(3)</sup> GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1996.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	8,17	—	0,04
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	11,24	—	0,00

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1667/96 DELLA COMMISSIONE****del 21 agosto 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1996.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 agosto 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	69,4	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	624	67,7
	060	80,2		999	113,5
	064	70,8		039	121,0
	066	54,0		052	64,0
	068	80,3		064	78,9
	204	86,8		070	90,2
	208	44,0		284	72,1
	212	97,5		388	80,2
	624	95,8		400	56,2
	999	75,4		404	63,6
	ex 0707 00 25	052		62,4	416
053		156,2	508	113,5	
060		61,0	512	85,6	
066		53,8	524	100,3	
068		69,1	528	75,3	
204		144,3	624	86,5	
624		87,1	728	107,3	
999		90,6	800	141,3	
0709 90 79		052	54,3	804	102,3
		204	77,5	999	88,9
		412	54,2	0808 20 57	039
	508	42,9	052		59,5
	624	151,9	064		72,5
0805 30 30	999	76,2	388	86,1	
	052	133,4	400	70,4	
	204	88,8	512	88,7	
	220	74,0	528	132,9	
	388	76,2	624	79,0	
	400	68,2	728	115,4	
	512	80,0	800	84,0	
	520	66,5	804	73,0	
	524	75,4	999	87,8	
	528	58,9	0809 30 41, 0809 30 49	052	53,9
	600	96,5		220	121,8
0806 10 40	624	48,9	624	106,8	
	999	78,8	999	94,2	
	0809 40 30	052	64,0	052	78,8
		064	75,6	064	58,7
		066	49,4	066	58,6
		220	110,8	068	61,2
		400	157,8	400	143,5
		412	58,5	624	212,2
		508	307,2	676	68,6
		512	186,0	999	97,4
		600	58,1		

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 16). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».



**SETTIMA DIRETTIVA 96/45/CE DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 luglio 1996**  
**relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei**  
**prodotti cosmetici**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, sul ravvicinamento della legislazione degli Stati membri relativa ai prodotti cosmetici <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/34/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, ed in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando che la direttiva 76/768/CEE prevede una verifica ufficiale dei prodotti cosmetici nell'intento di garantire che vengano soddisfatte le condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie relative alla composizione dei prodotti cosmetici;

considerando che occorre stabilire quanto prima tutti i necessari metodi di analisi; considerando che taluni metodi sono già stati adottati dalle direttive 80/1335/CEE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata dalla direttiva 87/143/CEE <sup>(4)</sup>, dalla direttiva 82/434/CEE della Commissione <sup>(5)</sup>, modificata dalla direttiva 90/207/CEE <sup>(6)</sup> e dalle direttive della Commissione 83/514/CEE <sup>(7)</sup>, 85/490/CEE <sup>(8)</sup>, 93/73/CEE <sup>(9)</sup> e 95/32/CE <sup>(10)</sup>;

considerando che l'identificazione e la determinazione del 2-fenossietanolo, 1-fenossipropan-2-olo, metile, etile, propile, butile e benzile 4-idrossibenzoato nei prodotti cosmetici costituiscono un settimo passo;

considerando che i provvedimenti previsti dalla presente direttiva concordano con il parere del comitato sull'adattamento della direttiva 76/768/CEE al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Gli Stati membri devono intraprendere tutti i passi necessari per far sì che in sede di verifica ufficiale dei prodotti cosmetici, l'identificazione e la determinazione del 2-

fenossietanolo, 1-fenossipropan-2-olo, metile, etile, propile, butile e benzile 4-idrossibenzoato vengano effettuate secondo il metodo descritto in allegato.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri applicano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessari per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 30 settembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste ultime devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. La procedura relativa a tale riferimento è adottato dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni da essi adottate nel campo di applicazione della direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 4*

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

<sup>(2)</sup> GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 383 del 31. 12. 1980, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 56.

<sup>(5)</sup> GU n. L 185 del 30. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 108 del 28. 4. 1990, pag. 92.

<sup>(7)</sup> GU n. L 291 del 24. 10. 1983, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU n. L 295 del 7. 11. 1985, pag. 30.

<sup>(9)</sup> GU n. L 231 del 14. 9. 1993, pag. 34.

<sup>(10)</sup> GU n. L 178 del 28. 7. 1995, pag. 20.

## ALLEGATO

**IDENTIFICAZIONE E DETERMINAZIONE DEL 2-FENOSSIETANOLO, 1-FENOSSIPROPAN-2-OLO, METILE, ETILE, PROPYLE, BUTILE E BENZILE 4-IDROSSIBENZOATO NEI PRODOTTI COSMETICI**

## A. IDENTIFICAZIONE

1. **Oggetto e campo di applicazione**

Il metodo presenta una procedura di cromatografia a strato sottile (TLC) che, in combinazione con il metodo di determinazione descritto nella parte B di questo documento, consente l'identificazione delle seguenti sostanze: 2-fenossietanolo, 1-fenossipropan-2-olo, metile 4-idrossibenzoato, etile 4-idrossibenzoato, propile 4-idrossibenzoato, butile 4-idrossibenzoato e benzile 4-idrossibenzoato nei prodotti cosmetici.

2. **Principio**

I conservanti sono estratti dal campione di prodotto cosmetico acidificato con acetone. Dopo filtraggio, la soluzione di acetone è diluita in acqua e gli acidi grassi sono fatti precipitare in un mezzo alcalino, sotto forma dei loro sali di calcio. La miscela alcalina acetone/acqua è estratta con dietilere per asportare le sostanze lipofile. Dopo acidificazione, i conservanti sono estratti con dietilere e una parte della soluzione così ottenuta è depositata su una lastra per cromatografia rivestita di gel di silice. Dopo aver sviluppato la lastra, il cromatogramma ottenuto è osservato alla luce UV ed è visualizzato mediante il reagente di Millon.

3. **Reagenti**3.1. **Aspetti generali.**

Tutti i reagenti impiegati devono essere della purezza richiesta per analisi. Si dovrà impiegare acqua distillata, oppure acqua di purezza almeno equivalente.

## 3.2. Acetone.

## 3.3. Dietilere.

## 3.4. n-Pentano.

## 3.5. Metanolo.

## 3.6. Acido acetico glaciale.

3.7. Soluzione di acido cloridrico,  $c(\text{HCl})=4\text{mol/l}$ .3.8. Soluzione di idrossido di potassio,  $c(\text{KOH})=4\text{mol/l}$ .3.9. Cloruro di calcio di idrato ( $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ).

## 3.10. Reagente di rilevamento: reagente di Millon

Il reagente di Millon (nitrato di mercurio II) è una soluzione pronta all'uso, disponibile in commercio (Fluka 69820).

## 3.11. 2-Fenossietanolo.

## 3.12. 1-Fenossipropan-2-olo.

## 3.13. Metile 4-Idrossibenzoato (metilparaben).

## 3.14. Etile 4-Idrossibenzoato (etilparaben).

## 3.15. n-Propile 4-Idrossibenzoato (propilparaben).

## 3.16. n-Butyle 4-Idrossibenzoato (butilparaben).

## 3.17. Benzile 4-Idrossibenzoato (benzilparaben).

## 3.18. Soluzioni di riferimento

Preparare soluzioni allo 0,1 % (m/V) in metanolo di ciascuna delle sostanze di riferimento di cui ai punti: 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 e 3.17.

## 3.19. Solvente di sviluppo

Mescolare 88 volumi di n-pentano con 12 volumi di acido acetico glaciale.

#### 4. **Apparecchiature**

Attrezzature per impiego normale in laboratorio e

- 4.1. Bagno (ad acqua) in grado di mantenere una temperatura di 60 °C.
- 4.2. Vaschetta di sviluppo (non rivestita di carta da filtro).
- 4.3. Sorgente di luce ultravioletta, 254 nm.
- 4.4. Lastre a strato sottile 20 cm × 20 cm, prerivestite con gel di silice dello spessore di 0,25 mm del tipo 60 F<sub>254</sub>, con zona di concentrazione (Merck, n. 11798, Darmstadt, o equivalenti).
- 4.5. Forno in grado di mantenere temperature fino a 105 °C.
- 4.6. Asciugacapelli ad aria calda.
- 4.7. Rullo da pittura in lana della lunghezza di circa 10 cm e con diametro esterno di circa 3,5 cm. Lo spessore della lana dovrà essere pari a 2-3 mm. Ridurre lo spessore originario di lana, se necessario.  
(Cfr. la nota al punto 5.2).
- 4.8. Provette in vetro da 50 ml con tappo a vite.
- 4.9. Piastra elettrica con regolatore termostatico della temperatura.

Regolare la temperatura a circa 80 °C. Porre sulla piastra elettrica una piastra di alluminio da 20 cm × 20 cm e dello spessore di circa 6 mm per ottenere una distribuzione uniforme del calore.

#### 5. **Procedura**

##### 5.1. Preparazione del campione

Pesare circa 1 g di campione in una provetta in vetro da 50 ml con tappo a vite. Aggiungere 4 gocce della soluzione di acido cloridrico (3.7) e 40 ml di acetone.

Se si tratta di prodotti cosmetici fortemente basici, quali i saponi da toilette, aggiungere 20 gocce di soluzione di acido cloridrico. Chiudere la provetta, riscaldare gradatamente la miscela fino a portarla a circa 60 °C per facilitare l'estrazione dei conservanti nella fase contenente acetone e agitare vigorosamente per un minuto.

Misurare il pH della soluzione con una cartina di tornasole e aggiustare il pH della soluzione a < = 3, con la soluzione di acido cloridrico. Agitare di nuovo, vigorosamente per un minuto.

Lasciare che la soluzione si raffreddi a temperatura ambiente e filtrarla su filtro di carta in una beuta conica. Trasferire 20 ml del filtrato in una beuta conica da 200 ml, aggiungere 60 ml di acqua e mescolare. Aggiustare il pH della miscela a circa 10, con la soluzione di idrossido di potassio (3.8), servendo sempre della cartina di tornasole.

Aggiungere 1g di cloruro di calcio diidrato (3.9) e agitare vigorosamente. Filtrare la soluzione su filtro di carta in un imbuto separatore da 250 ml, contenente 75 ml di dietilere e agitare vigorosamente per un minuto. Lasciare che le fasi si separino e raccogliere lo strato acquoso in una beuta conica da 200 ml.

Aggiustare il pH della soluzione a circa 2, con la soluzione di acido cloridrico, usando la cartina di tornasole. In seguito, aggiungere 10 ml di dietilere e agitare vigorosamente per un minuto. Lasciare che le fasi si separino e trasferire circa 2 ml della fase contenente dietilere in una provetta da 5 ml.

##### 5.2. Cromatografia su strato sottile

Porre la piastra per TLC (4.4) sulla piastra di alluminio riscaldata (4.9). Depositare 100 µl di ciascuna delle soluzioni di riferimento (3.18) e 100 µl della/delle soluzione/i (5.1) sulla linea di partenza nella zona di concentrazione della piastra per TLC. Se lo si ritiene opportuno, si può impiegare una corrente d'aria per facilitare l'evaporazione del solvente. Togliere la piastra per TLC dalla piastra riscaldante e lasciarla raffreddare a temperatura ambiente. Trasferire 100 ml del solvente di sviluppo (3.19) in una vaschetta per sviluppo (4.2).

Porre la piastra TLC immediatamente nella camera insatura e sviluppare a temperatura ambiente fino a quando il fronte del solvente si è spostato di circa 15 cm dalla linea di partenza. Togliere la piastra dalla vaschetta di sviluppo e asciugare sotto corrente d'aria calda, servendosi di un asciugacapelli.

Esaminare la lastra sotto luce UV (4.3) e segnare la posizione delle macchie. Riscaldare la piastra per 30 minuti in forno (4.5) a 100 °C per rimuovere l'acido acetico in eccesso. Visualizzare i conservanti nel cromatogramma con il reagente di Millon (3.10), intingendo il rullo da pittura (4.7) nel reagente e facendolo scorrere sulla piastra TLC fino a che essa sia bagnata in modo uniforme.

*Nota:* Alternativamente, le macchie possono essere visualizzate applicando con attenzione una goccia di reagente di Millon su ciascuna delle macchie rilevate sotto luce UV.

Gli esteri dell'acido 4-idrossibenzoico si evidenziano come macchie rosse, quelli del 2-fenossietanolo e del 1-fenossipropan-2-olo come macchie gialle. Si noti, però, che anche l'acido 4-idrossibenzoico, che può essere presente nei campioni sia come conservante che come prodotto di decomposizione dei parabeni, potrà apparire anch'esso sotto forma di macchia rossa. (Cfr. 7.3 e 7.4).

**6. Identificazione**

Calcolare il valore  $R_f$  per ciascuna macchia. Paragonare le macchie ottenute dalla soluzione campione con quelle delle soluzioni di riferimento, rispetto ai loro valori di  $R_f$ , al loro comportamento sotto luce UV e al loro colore dopo visualizzazione. Trarre conclusioni preliminari riguardo all'identità dei conservanti.

Se si rileva la presenza di parabeni, si dovrà porre in atto la procedura di HPLC descritta nella parte B. Combinare i risultati ottenuti con TLC e HPLC per confermare la presenza del 2-fenossietanolo, del 1-fenossipropan-2-olo e dei parabeni.

**7. Osservazioni**

7.1. Data la tossicità del reagente di Millon, è opportuno applicarlo secondo uno dei metodi sopra descritti. È invece da evitare di applicarlo a spruzzo.

7.2. Anche altri composti contenenti gruppi idrossilici possono combinarsi con il reagente di Millon e formare chiazze colorate. Una tabella di colori e di valori  $R_f$  ottenuti per vari conservanti seguendo questa procedura di TLC sono presentati in: N. de Kruijf, M.A.H. Rijk, L.A. Pranato-Soetardhi e A. Schouten (1987): *Determination of preservatives in cosmetic products I: Thin layer chromatographic procedure for the identification of preservatives in cosmetic products* (J. Chromatography 410, 395-411).

7.3. I valori di  $R_f$  elencati nella tabella seguente servono come indicazione di quelli che possono essere ottenuti:

Composto	$hR_f$	Colore
Acido 4-idrossibenzoico	11	rosso
metilparaben	12	rosso
etilparaben	17	rosso
propilparaben	21	rosso
butilparaben	26	rosso
benzilparaben	16	rosso
2-fenossietanolo	29	giallo
1-fenossipropan-2-olo	50	giallo

7.4. Non si ottiene alcuna separazione per l'acido 4-idrossibenzoico, il metilparaben, il benzilparaben e l'etilparaben. L'identificazione di questi composti deve essere confermata eseguendo l'indagine con il metodo di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) descritto nella parte B e paragonando i tempi di ritenzione ottenuti dal campione con quelli standard.

**B. DETERMINAZIONE****1. Oggetto e campo di applicazione**

Questo metodo ha per oggetto una procedura per la determinazione di: 2-fenossietanolo, 1-fenossipropan-2-olo, metile 4-idrossibenzoato, etile 4-idrossibenzoato, propile 4-idrossibenzoato, butile 4-idrossibenzoato e benzile 4-idrossibenzoato nei prodotti cosmetici.

**2. Definizione**

Le quantità di conservanti determinate con questo metodo sono espresse come percentuale rispetto alla massa.

**3. Principio**

Il campione è acidificato mediante aggiunta di acido solforico ed è successivamente sospeso in una miscela di etanolo ed acqua. Dopo aver riscaldato gradatamente la miscela fino ad ottenere la dissoluzione della fase lipidica per facilitarne l'estrazione, si procede al filtraggio della miscela stessa.

I conservanti nel filtrato sono determinati mediante HPLC in fase inversa, con l'impiego di isopropile 4-idrossibenzoato come standard interno.

**4. Reagenti****4.1. Generalità**

Tutti i reagenti devono avere il grado di purezza richiesto per analisi e devono essere adatti alla HPLC, se del caso. Si dovrà impiegare acqua distillata, oppure acqua di purezza almeno equivalente.

4.2. Etanolo assoluto.

4.3. 2-Fenossietanolo.

4.4. 1-Fenossipropan-2-olo.

- 4.5. Metile 4-idrossibenzoato (metilparaben).
- 4.6. Etile 4-idrossibenzoato (etilparaben).
- 4.7. n-Propile 4-idrossibenzoato (propilparaben).
- 4.8. Isopropile 4-idrossibenzoato (isopropilparaben).
- 4.9. n-Butile 4-idrossibenzoato (butilparaben).
- 4.10. Benzile 4-idrossibenzoato (benzilparaben).
- 4.11. Tetraidrofurano.
- 4.12. Metanolo.
- 4.13. Acetonitrile.
- 4.14. Soluzione di acido solforico,  $c(\text{H}_2\text{SO}_4) = 2 \text{ mol/l}$
- 4.15. Miscela etanolo/acqua  
Mescolare 9 volumi di etanolo (4.2) e 1 volume di acqua.
- 4.16. Soluzione standard interno  
Pesare accuratamente circa 0,25 g di isopropilparaben (4.8), trasferirlo in un matraccio da 500 ml, sciogliere e completare a volume con la miscela etanolo/acqua (4.15).
- 4.17. Fase mobile: miscela tetraidrofurano/acqua/metanolo/acetonitrile  
Mescolare 5 volumi di tetraidrofurano, 60 volumi d'acqua, 10 volumi di metanolo e 25 volumi di acetonitrile.
- 4.18. Soluzione di riferimento dei conservanti  
Pesare con cura circa 0,2 g di 2-fenossietanolo, 0,2 g di 1-fenossipropan-2-olo, 0,05 g di metilparaben, 0,05 g di etilparaben, 0,05 g di propilparaben, 0,05 g di butilparaben e 0,025 g di benzilparaben in una beuta da 100 ml, sciogliere e completare a volume con la miscela etanolo/acqua.  
La soluzione è stabile per una settimana se conservata in frigorifero.
- 4.19. Soluzioni standard di conservanti  
Dalla soluzione di riferimento (4.18) trasferire rispettivamente 20,00 ml, 10,00 ml, 5,00 ml, 2,00 ml e 1,00 ml in provette graduate da 50 ml. Aggiungere a ciascuna di esse 10,00 ml di soluzione standard interno (4.16) e 1,0 ml di soluzione di acido solforico (4.14), indi completare a volume con la miscela etanolo/acqua. Queste soluzioni devono essere preparate al momento.
5. **Apparecchiature**  
Attrezzature per uso normale di laboratorio.
  - 5.1. Bagno (ad acqua) in grado di mantenere una temperatura di  $60^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ .
  - 5.2. Apparecchio per cromatografia liquida ad alte prestazioni con rilevatore a luce UV, fissato alla lunghezza d'onda di 280 nm.
  - 5.3. Colonna per analisi:  
Acciaio inossidabile 25 cm  $\times$  4,6 mm d. i. (o 12,5 cm  $\times$  4,6 mm d. i.) riempita di Nucleosil 5C18, o equivalente (cfr. 10.1).
  - 5.4. Provette in vetro da 100 ml, con tappo a vite.
  - 5.5. Granuli ebullioscopici in carborundum, dimensione 2-4 mm, o equivalenti.
6. **Procedura**
  - 6.1. Preparazioni dei campioni
    - 6.1.1. Preparazione dei campioni senza aggiunta dello standard interno  
Pesare circa 1,0 g di campione in una provetta da 100 ml con tappo a vite. Pipettare 1,0 ml di soluzione di acido solforico (4.14) e 50,0 ml di miscela etanolo/acqua (4.15) nelle provette. Aggiungere circa 1 g di granuli ebullioscopici (5.5), tappare la provetta e agitare vigorosamente fino ad ottenere una sospensione omogenea.  
Agitare per almeno un minuto. Porre la provetta per cinque minuti in bagno d'acqua calda (5.1) mantenuto a  $60^\circ\text{C} + 1^\circ\text{C}$  per facilitare l'estrazione dei conservanti nella fase etanolica.  
Raffreddare immediatamente la provetta sotto acqua fredda e riporre l'estratto in frigorifero per un'ora. Filtrare l'estratto su filtro in carta. Trasferire circa 2 ml di filtrato in una provetta da 5 ml. Conservare gli estratti in frigorifero ed eseguire la determinazione mediante HPLC entro 24 ore.

## 6.1.2. Preparazione del campione compresa aggiunta dello standard interno

Pesare alla terza cifra decimale  $1,0 \text{ g} \pm 0,1 \text{ g}$  di campione (a grammi) in una provetta in vetro da 100 ml, con tappo a vite.

Pipettare 1,0 ml di soluzione di acido solforico e 40,0 ml di miscela etanolo/acqua nella provetta. Aggiungere circa 1 g di granuli ebullioscopici ed esattamente 10,00 ml di soluzione standard interno. Tappare la provetta e agitare vigorosamente fino ad ottenere una sospensione omogenea.

Agitare per almeno un minuto. Porre la provetta per cinque minuti in bagno d'acqua mantenuta a  $60 \text{ }^\circ\text{C} \pm 1 \text{ }^\circ\text{C}$  per facilitare l'estrazione dei conservanti nella fase etanolica.

Raffreddare immediatamente la provetta sotto acqua fredda e riporre l'estratto in frigorifero per un'ora. Filtrare l'estratto servendosi di un filtro in carta.

Trasferire circa 2 ml del filtrato in una provetta da 5 ml (soluzione test). Riporre l'estratto in frigorifero ed eseguire le determinazioni mediante HPLC entro 24 ore.

## 6.2. Cromatografia liquida ad alte prestazioni.

## 6.2.1. Condizioni per la cromatografia

- Fase mobile: miscela tetraidrofurano/acqua/metanolo/acetoneitrile (4.17)
- Flusso: 1,5 ml/minuto
- Lunghezza d'onda di rilevamento: 280 nm.

## 6.2.2. Taratura

Iniettare 10  $\mu\text{l}$  di ciascuna delle soluzioni standard di conservanti (4.19). In base ai cromatogrammi ottenuti determinare i rapporti fra le altezze dei picchi delle soluzioni di conservanti sotto indagine e l'altezza del picco della soluzione standard di riferimento interno. Tracciare, per ciascun conservante, un grafico che esprima questi rapporti con le concentrazioni delle soluzioni standard.

## 6.2.3. Determinazione

Iniettare 10  $\mu\text{l}$  della soluzione campione senza standard interno (6.1.1) nel cromatografo e registrare il cromatogramma.

Iniettare 10  $\mu\text{l}$  di una delle soluzioni standard di conservanti (4.19) e registrare il cromatogramma. Paragonare i cromatogrammi ottenuti. Se, nel cromatogramma dell'estratto del campione (6.1.1), non è presente alcun picco che abbia approssimativamente lo stesso tempo di ritenzione dell'isopropilparaben (standard interno raccomandato), continuare iniettando 10  $\mu\text{l}$  di soluzione campione con standard interno (6.1.2). Registrare il cromatogramma e misurare le altezze dei picchi.

Se si rileva un picco interferente nel cromatogramma della soluzione campione, avente all'incirca lo stesso tempo di ritenzione dell'isopropilparaben, si dovrà scegliere un altro standard interno. Se uno dei conservanti in esame è assente nel cromatogramma del campione, tale conservante può essere impiegato come standard interno alternativo.

Calcolare i rapporti delle altezze dei picchi dei conservanti in esame rispetto all'altezza di picco dello standard interno.

Accertare che si ottenga una risposta lineare per le soluzioni standard impiegate nella procedura di taratura.

Accertare che i cromatogrammi ottenuti per una soluzione standard e per la soluzione campione soddisfino le seguenti esigenze:

- la separazione dei picchi della coppia meno ben separata deve essere pari ad almeno 0,90 (per la definizione di «separazione dei picchi», cfr. figura 1).




Figura 1: Separazione dei picchi

Se la separazione richiesta non è ottenuta, sarà necessario impiegare una colonna più efficiente, oppure si dovrà mettere a punto la composizione della fase mobile fino ad ottenere i risultati desiderati.

- Il fattore di asimmetria  $A_s$  di tutti i picchi ottenuti deve variare fra 0,9 e 1,5. (Per la definizione di «fattore di asimmetria di picco», cfr. figura 2). Per registrare il cromatogramma ai fini della determinazione del fattore di asimmetria, si raccomanda una velocità della carta pari ad almeno 2 cm/minuto.

Fattore di asimmetria ( $A_s$ )

$$A_s = b/a$$




Figura 2: Fattore di asimmetria di picco

- Dovrà essere ottenuta una linea di base stabile.

#### 7. Calcolo

Servirsi della curva di taratura (6.2.2) e dei rapporti fra le altezze dei picchi dei conservanti in esame rispetto all'altezza di picco dello standard interno per calcolare la concentrazione dei conservanti presenti nella soluzione campione. Calcolare i contenuti ( $w_i$ ) di: 2-fenossietanolo, 1-fenossipropan-2-olo, metile 4-idrossibenzoato, etile 4-idrossibenzoato, propile 4-idrossibenzoato, butile 4-idrossibenzoato e benzile 4-idrossibenzoato, come percentuale in peso (% m/m) in base alla seguente formula:

$$\% w_i (m/m) = \frac{b_i}{200 \times a}$$

dove:

$b_i$  = concentrazione ( $\mu\text{g/ml}$ ) del conservante  $i$  nella soluzione test, quale si desume mediante lettura dal grafico di taratura;

$a$  = massa (g) prelevata per il test.

#### 8. Ripetibilità (1)

Cfr. osservazioni al punto 10.5.

#### 9. Riproducibilità (1)

Cfr. osservazioni al punto 10.5.

#### 10. Osservazioni

##### 10.1. Fase stazionaria

Il comportamento di ritenzione dei soluti nelle determinazioni mediante HPLC dipende in forte misura dal tipo, dalla marca e dagli impieghi precedenti della fase stazionaria. È possibile stabilire se una colonna può essere impiegata per la separazione dei conservanti in esame, in base ai risultati ottenuti per le soluzioni standard (cfr. osservazioni al punto 6.2.3). Oltre al materiale proposto per il riempimento della colonna, può essere anche impiegato il materiale dei tipi seguenti: Hypersil ODS e Zorbax ODS.

In alternativa, la composizione raccomandata della fase mobile può essere ottimizzata allo scopo di ottenere la separazione richiesta.

##### 10.2. Lunghezza d'onda di rilevamento

Una ruggedness test eseguito in rapporto al metodo sopra descritto ha consentito di stabilire che un leggero cambiamento della lunghezza d'onda di rilevamento può avere effetti significativi sui risultati della determinazione.

Sarà quindi importante controllare con la massima attenzione questo parametro durante l'analisi.

(1) ISO 5725.

## 10.3. Interferenze

Nelle condizioni descritte in questo metodo ha luogo una eluizione anche di molti altri composti, come i conservanti e gli additivi presenti nei cosmetici. I tempi di ritenzione di un gran numero di conservanti citati nell'allegato VI della direttiva del Consiglio riguardante i prodotti cosmetici figurano in: N. de Kruijff, A. Schouten, M.A.H. Rijk, L.A. Pranato-Soetardhi (1989). *Determination of preservatives in cosmetic products II. High-performance liquid chromatographic identification* (J. Chromatography 469, 317-398).

10.4. Può essere opportuno impiegare una colonna di protezione per salvaguardare la colonna di analisi.

10.5. Il metodo è stato sperimentato in una ricerca eseguita in collaborazione fra nove laboratori. Sono stati analizzati tre campioni. Nella seguente tabella figurano, per ciascuno dei tre esempi, le medie in % m/m (m), la ripetibilità (r), la riproducibilità (R), determinate per le sostanze prese in esame:

Campione		2-fenossi- etanolo	1-fenossi- propan-2-olo	metilparaben	etilparaben	propilparaben	butilparaben	benzilparaben
Crema alla vitamine	m	1,124		0,250	0,0628	0,031	0,0906	
	r	0,016		0,018	0,0035	0,0028	0,0044	
	R	0,176		0,030	0,0068	0,0111	0,0034	
Crema evanescente	m	1,196		0,266	0,076			
	r	0,040		0,003	0,002			
	R	0,147		0,022	0,004			
Crema per massaggi	m		0,806			0,180	0,148	0,152
	r		0,067			0,034	0,013	0,015
	R		0,112			0,078	0,012	0,016



## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1996

relativa ai questionari previsti dalle direttive del Consiglio 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/511/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera<sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6,

vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15 bis,

vista la direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto<sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che le direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE sono state modificate dall'articolo 4 della direttiva 91/692/CEE che impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione informazioni sull'attuazione di dette direttive nel contesto di una relazione settoriale;

considerando che tale relazione deve essere redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla

Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono adottati i questionari allegati alla presente decisione, relativi alle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE.

*Articolo 2*

Gli Stati membri si basano sui questionari per elaborare le relazioni settoriali da sottoporre alla Commissione, conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/692/CEE.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Ritt BJERREGAARD

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 87 del 27. 3. 1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

*ALLEGATO***ELENCO DEI QUESTIONARI**

- I. Questionario concernente la direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione.
- II. Questionario concernente la direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera.
- III. Questionario concernente la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali.
- IV. Questionario concernente la direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto.

## QUESTIONARIO PER LA DIRETTIVA 80/779/CEE

Stato membro:

Periodo considerato:

dall'1. 4. .. al 31. 3. ..

## I. Superamento dei valori limite fissati dalla direttiva

Per ogni zona o agglomerato in cui siano stati osservati superamenti dei valori limite fissati dalle direttive, compilare il seguente questionario:

## 1. Localizzazione e valori osservati

— Zona/agglomerato:

— Zona notificata a norma dell'articolo 3:

sì/no

— Applicazione valori/metodi:

allegato I/allegato IV

— Città:

— Stazione(i) (nome + codice) (!):

— Stima della superficie in questione (in km<sup>2</sup>):

— Stima della popolazione in questione (in migliaia di abitanti):

Per ogni stazione in cui siano stati osservati superamenti, fornire i seguenti valori statistici in microgrammi/m<sup>3</sup>:

Stazione	Anno	Inquinante	Media annuale	Mediana annuale	Mediana invernale	Percentile 95 annuale	Percentile 98 annuale	Regola dei 3 giorni (!)	Percentuale dei dati giorni
	YY	SO <sub>2</sub> Particelle in sospensione (fumi neri) Particelle in sospensione (metodo gravimetrico)							
	YY+1	SO <sub>2</sub> Particelle in sospensione (fumi neri) Particelle in sospensione (metodo gravimetrico)							
	YY+2	SO <sub>2</sub> Particelle in sospensione (fumi neri) Particelle in sospensione (metodo gravimetrico)							

(!) Numero di periodi di oltre 3 giorni consecutivi durante i quali sono stati superati i valori limite del percentile 98.

## 2. Origine dell'inquinamento

Indicare, per ciascun inquinante che ha superato il valore limite, le principali fonti di emissione, che hanno contribuito alle concentrazioni osservate; se possibile, fornire una stima del contributo (in percentuale) della o delle fonti più importanti tra quelle di seguito elencate:

— inquinante: SO<sub>2</sub>/particelle in sospensione

— fonti:

— centrale termica/elettrica:

— impianto di combustione commerciale/istituzionale/residenziale:

— impianto di combustione industriale:

— impianto industriale senza combustione:

(!) Identificazione della stazione della nomenclatura nazionale.

- trasporto stradale:
- altro tipo di trasporto:
- incenerimento dei rifiuti:

### 3. Misure di miglioramento

- Carattere del programma: obbligatorio/facoltativo
- Obiettivo fissato:
- Finanziamento:
  - stima del costo (se possibile):
  - tipo di finanziamento (pubblico, privato, altro tipo):
- Responsabili dell'attuazione del programma:
- Date:
  - anno di adozione del programma:
  - scaglionamento delle azioni:
  - anno di scadenza:
- Descrizione delle azioni previste:

## II. Concentrazioni rilevate nelle zone notificate a norma dell'articolo 3 ma non indicate al punto I<sup>(1)</sup>

Per ogni zona notificata a norma dell'articolo 3 della direttiva, compilare il seguente questionario:

- Zona/agglomerato:
  - Applicazione valori/metodi: allegato I/allegato IV
- Città:
- Stazione(i) (nome + codice)<sup>(2)</sup>:

Per ogni stazione fornire i seguenti valori statistici in microgrammi/m<sup>3</sup>:

Stazione	Anno	Inquinante	Media annuale	Mediana annuale	Mediana invernale	Percentile 95 annuale	Percentile 98 annuale	Regola dei 3 giorni <sup>(1)</sup>	Percentuale di dati validi
	YY	SO <sub>2</sub> Particelle in sospensione (fumi neri) Particelle in sospensione (metodo gravimetrico)							
	YY+1	SO <sub>2</sub> Particelle in sospensione (fumi neri) Particelle in sospensione (metodo gravimetrico)							
	YY+2	SO <sub>2</sub> Particelle in sospensione (fumi neri) Particelle in sospensione (metodo gravimetrico)							

<sup>(1)</sup> Numero di periodi di oltre 3 giorni consecutivi durante i quali sono stati superati i valori limite del percentile 98.

<sup>(1)</sup> Unicamente nei casi in cui le disposizioni dell'articolo 3 sono ancora applicabili.  
<sup>(2)</sup> Identificazione della stazione nella nomenclatura nazionale.

### III. Informazioni complementari

Nel caso di utilizzazione di metodi di misura diversi da quelli di riferimento specificati dalle direttive, indicare:

- il metodo utilizzato:
- i risultati che dimostrano:
  - la correlazione tra il metodo utilizzato ed il metodo di riferimento oppure
  - l'esistenza di un rapporto stabile tra i risultati ottenuti con i due metodi (locale/nazionale e di riferimento) conformemente all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 89/427/CEE

### QUESTIONARIO PER LA DIRETTIVA 82/884/CEE

Stato membro:

Periodo considerato:  
dall'1. 1. .. al 31. 12. ..

#### I. Superamento dei valori limite fissati dalla direttiva

Per ogni zona o agglomerato in cui siano stati osservati superamenti dei valori limite fissati dalla direttiva, compilare il seguente questionario:

##### 1. Localizzazione e valori osservati

- Zona/agglomerato:
  - Zona notificata a norma dell'articolo 3: sì/no
- Città:
- Stazione(i) (nome + codice)<sup>(1)</sup>:
- Stima della superficie in questione (in km<sup>2</sup>):
- Stima della popolazione in questione (in migliaia di abitanti):

Per ogni stazione in cui siano stati osservati superamenti, fornire i seguenti valori statistici in microgrammi/m<sup>3</sup>:

Stazione	Anno	Media annuale	Percentuale dei dati validi
	YY		
	YY + 1		
	YY + 2		

##### 2. Origine dell'inquinamento

Indicare le principali fonti di emissione che hanno contribuito alle concentrazioni osservate; se possibile, fornire una stima (in percentuale) del contributo della o delle fonti più importanti tra quelle di seguito elencate:

- impianto industriale senza combustione:
- trasporto stradale:
- altro tipo di trasporto:
- incenerimento dei rifiuti:

<sup>(1)</sup> Identificazione della stazione nella nomenclatura nazionale.

### 3. Misure di miglioramento

- Carattere del programma: obbligatorio/facoltativo
- Obiettivo fissato:
- Finanziamento:
  - stima del costo, se possibile:
  - tipo di finanziamento (pubblico, privato, altro):
- Responsabile dell'attuazione del programma:
- Date:
  - anno di adozione del programma:
  - scaglionamento delle azioni:
  - anno di scadenza:
- Descrizione delle azioni previste:

## II. Concentrazioni rilevate nelle zone notificate a norma dell'articolo 3, ma non indicate al punto I<sup>(1)</sup>

Per ogni zona notificata a norma dell'articolo 3, compilare il seguente questionario:

- zona/agglomerato:
- città:
- stazione(i) (nome + codice)<sup>(2)</sup>:

Per ogni stazione fornire i seguenti valori statistici in microgrammi/m<sup>3</sup>:

Stazione	Anno	Media annuale	Percentuale dei dati validi
	YY		
	YY + 1		
	YY + 2		

## III. Informazioni complementari

In caso di utilizzazione di un metodo di misura diverso da quello di riferimento specificato dalla direttiva, indicare:

- il metodo utilizzato:
- i risultati che dimostrano l'equivalenza del metodo utilizzato al metodo di riferimento:

<sup>(1)</sup> Unicamente nei casi in cui le disposizioni dell'articolo 3 sono ancora applicabili.

<sup>(2)</sup> Identificazione della stazione nomenclatura nazionale.

**QUESTIONARIO PER LA DIRETTIVA 91/692/CEE****APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 84/360/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 28 GIUGNO 1984,  
CONCERNENTE LA LOTTA CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PROVOCATO DAGLI  
IMPIANTI INDUSTRIALI****I. Trasposizione in legge**

1. Si citino i testi legislativi e regolamentari in vigore che dispongono la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale a meno che detti testi non siano già stati trasmessi alla Commissione in maniera chiara e dettagliata.
2. Si precisino le disposizioni particolari di detti testi, che traspongono gli articoli 3, 4, 5, 6, 11, 12 e 13 della direttiva.

**II. Applicazione della direttiva****1. Articolo 3**

- Si indichi alla Commissione, relativamente al paragrafo 1, se lo Stato membro, ai fini dell'assoggettamento di detti impianti ad autorizzazione preventiva di esercizio, si riferisce rigorosamente alle categorie di impianti industriali elencate nell'allegato I della direttiva.
- Nel caso in cui, in uno Stato membro, le categorie di impianti industriali soggetti ad autorizzazione preventiva di esercizio siano diverse da quelle elencate nell'allegato I della direttiva, si trasmetta alla Commissione questa nomenclatura nazionale delle categorie di impianti industriali e una relativa nota esplicativa dei motivi per cui lo Stato membro ha elaborato detta nomenclatura nazionale.
- Se lo Stato membro assoggetta, ai sensi del paragrafo 3, altre categorie di impianti industriali ad autorizzazione preventiva di esercizio diverse da quelle elencate nell'allegato I della direttiva si citino tali categorie. Idem nel caso di dichiarazione preliminare (1).

**2. Articolo 4**

- Si indichino le disposizioni adottate dallo Stato membro per assicurarsi che siano state prese in considerazione tutte le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico al momento del rilascio dell'autorizzazione.

**3. Articolo 9**

Quale interpretazione attribuisce lo Stato membro alla nozione «pubblico interessato dalle decisioni delle autorità competenti»?

Si indichino:

- la (le) procedura(e) diposta(e) dallo Stato membro per assicurare l'informazione del pubblico interessato dal rilascio delle autorizzazioni.

**4. Articolo 11**

- Si elenchino le disposizioni adottate dagli Stati membri per la determinazione e il controllo delle emissioni.

(1) La risposta a questa domanda può essere inclusa nella risposta data alla Commissione al secondo trattino.

## QUESTIONARIO PER LA DIRETTIVA 85/203/CEE

Stato membro:

Periodo considerato:

dall'1. 1. .. al 31. 12. ..

## I. Superamento dei valori limite fissati dalla direttiva

Per ogni zona o agglomerato in cui siano stati osservati superamenti dei valori limite fissati dalla direttiva, compilare il seguente questionario:

## 1. Localizzazione e valori osservati

— Zona/agglomerato:

— Zona notificata a norma dell'articolo 3:

sì/no

— Città:

— Stazione(i) (nome + codice)<sup>(1)</sup>:— Stima della superficie in questione (in km<sup>2</sup>):

— Stima della popolazione in questione (in migliaia di abitanti):

Per ogni stazione in cui siano stati osservati superamenti, fornire i seguenti valori statistici in microgrammi/m<sup>3</sup>:

Stazione	Anno	Percentile 98 annuale	Percentuale di dati validi
	YY		
	YY + 1		
	YY + 2		

## 2. Origine dell'inquinamento

Indicare le principali fonti di emissione che hanno contribuito alle concentrazioni osservate; se possibile, fornire una stima (in percentuale) del contributo della o delle fonti più importanti tra quelle di seguito elencate:

— centrale termica/elettrica:

— impianto di combustione commerciale/istituzionale/residenziale:

— impianto di combustione industriale:

— impianto industriale senza combustione:

— trasporto stradale:

— altro tipo di trasporto:

— incenerimento dei rifiuti:

(<sup>1</sup>) Identificazione della stazione nella nomenclatura nazionale.



3. *Misure di miglioramento*

- Carattere del programma: obbligatorio/facoltativo
- Obiettivo fissato:
- Finanziamento:
  - stima del costo (se possibile):
  - tipo di finanziamento (pubblico, privato, altro tipo ...):
- Responsabile dell'attuazione del programma:
- Date:
  - anno di adozione del programma:
  - scaglionamento delle azioni:
  - anno di scadenza:
- Descrizione delle azioni previste:

**II. Concentrazioni rilevate nelle zone notificate a norma dell'articolo 3, ma non indicate al punto I<sup>(1)</sup>**

Per ogni zona notificata a norma dell'articolo 3 della direttiva, compilare il seguente questionario:

- zona/agglomerato:
- città:
- stazione(i) (nome + codice)<sup>(2)</sup>:

Per ogni stazione, fornire i seguenti valori statistici in microgrammi/m<sup>3</sup>:

Stazione	Anno	Percentile 98 annuale	Percentuale di dati validi
	YY		
	YY + 1		
	YY + 2		

**III. Informazioni complementari**

In caso di utilizzazione di un metodo di misura diverso da quello di riferimento specificato dalla direttiva, indicare:

- il metodo utilizzato:
- i risultati che dimostrano l'equivalenza del metodo utilizzato al metodo di riferimento:

<sup>(1)</sup> Unicamente nei casi in cui le disposizioni dell'articolo 3 sono ancora applicabili.

<sup>(2)</sup> Identificazione della stazione nella nomenclatura nazionale.